

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## 1<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio  
e dell'interno)

VENERDÌ 7 MARZO 1958

(82<sup>a</sup> Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente SCHIAVONE

### INDICE

#### Disegni di legge:

« Elezione in comune autonomo della frazione di San Nazzaro con distacco dal comune di Calvi-San Nazzaro in provincia di Benevento » (1482) (D'iniziativa del deputato Perlingieri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e approvazione):

|  |                        |
|--|------------------------|
| PRESIDENTE . . . . .                                     | Pag. 1321, 1325        |
| AGOSTINO . . . . .                                       | 1322, 1325             |
| ANGELINI, relatore . . . . .                             | 1323, 1324             |
| BISORI, Sottosegretario di Stato per l'interno . . . . . | 1321, 1322, 1324, 1325 |
| GRAMEGNA . . . . .                                       | 1324                   |
| FRANZA . . . . .   | 1323, 1325             |
| LEPORE . . . . .   | 1322, 1324             |
| TUPINI . . . . .   | 1324, 1325             |

« Costituzione in comune autonomo della frazione di Vallesaccarda con distacco dal comune di Treviso, in provincia di Avellino » (2010) (D'iniziativa dei senatori Clemente e Criscuolo) (Discussione e approvazione):

|  |            |
|--|------------|
| PRESIDENTE . . . . .                                     | 1326, 1327 |
| BISORI, Sottosegretario di Stato per l'interno . . . . . | 1327       |
| LEPORE, relatore . . . . .                               | 1326       |

« Costituzione in comune autonomo della frazione di Inarzo, con distacco dal comune di Casale Litta, in provincia di Varese » (2355) (D'iniziativa del deputato Alessandrini) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

|  |                 |
|--|-----------------|
| PRESIDENTE . . . . .                                     | Pag. 1327, 1328 |
| ANGELINI, relatore . . . . .                             | 1327            |
| BISORI, Sottosegretario di Stato per l'interno . . . . . | 1328            |

« Provvidenze a favore degli invalidi di guerra alto-atesini » (2408) (D'iniziativa del senatore Raffener) (Discussione e approvazione):

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| PRESIDENTE . . . . .         | 1314, 1315, 1316 |
| LOCATELLI . . . . .          | 1316             |
| PIECHELE, relatore . . . . . | 1314, 1315       |
| RAFFEINER . . . . .          | 1315             |
| TEBBACINI . . . . .          | 1315             |
| TUPINI . . . . .             | 1315             |

« Estensione dei benefici previsti in favore dei combattenti e reduci agli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle Forze armate tedesche » (2409) (D'iniziativa del senatore Raffener) (Discussione e approvazione):

|   |            |
|---|------------|
| PRESIDENTE . . . . .                                    | 1317, 1319 |
| AGOSTINO . . . . .                                      | 1318       |
| BOSCO, Sottosegretario di Stato per la difesa . . . . . | 1319       |
| PIECHELE, relatore . . . . .                            | 1317       |
| RAFFEINER . . . . .                                     | 1319       |
| TUPINI . . . . .  | 1318       |

« Atto di permuta di due appezzamenti di terreno di proprietà demaniale, facenti parte del comprensorio di Castelporziano, con la tenuta " Campo Bufaloro " in agro romano di proprietà degli eredi Savoia » (2426) (Discussione e approvazione):

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| PRESIDENTE . . . . .         | 1319, 1320 |
| AGOSTINO . . . . .           | 1320       |
| BATTAGLIA . . . . .          | 1320       |
| PIECHELE, relatore . . . . . | 1319       |
| TUPINI . . . . .             | 1320       |

*La seduta è aperta alle ore 11.*

*Sono presenti i senatori: Agostino, Angelini Nicola, Baracco, Battaglia, Condorelli, Fedeli, Gramagna, Lepore, Locatelli, Lubelli, Mancinelli, Menotti, Molinari, Molinelli, Piechele, Piegari, Raffener, Schiavone, Terracini e Tupini.*

*A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Elia e Turchi sono sostituiti rispettivamente dai senatori Sartori e Franza.*

*Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'interno Bisori e per la difesa Bosco.*

MOLINARI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Raffener: « Provvidenze a favore degli invalidi di guerra alto-atesini » (2408).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Raffener: « Provvidenze a favore degli invalidi di guerra alto-atesini ».

Comunico che sul disegno di legge in esame la Commissione finanze e tesoro, che in data 25 febbraio scorso aveva espresso avviso nettamente contrario al disegno di legge motivandolo con l'inidoneità della copertura finanziaria, ha espresso il seguente nuovo parere: « Dal punto di vista finanziario resta confermato il parere espresso il 25 febbraio 1958. Soltanto se venisse eliminata ogni norma riguardante gli arretrati, questa Commissione potrebbe ritenere possibile l'approvazione del provvedimento, anche perchè il relativo onere risulterebbe inferiore ai 10 milioni ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

PIECHELE, relatore. Il disegno di legge in esame tende a parificare la categoria dei mutilati e invalidi alto-atesini ai combattenti ed invalidi dell'Esercito italiano, con i quali avevano combattuto insieme, in Russia e in Africa, per diversi anni.

L'articolo 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, concedeva gli assegni previsti dalle rispettive tabelle *D, H, L, N e P*, annesse alla legge sul riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra 10 agosto 1950, n. 648, anche agli alto-atesini e alle persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, avendo fatto parte delle forze armate tedesche o di formazioni armate da esse organizzate, avessero riportato, per causa del servizio di guerra o ad esso attinente, lesioni o ferite o contratto infermità, ed ai loro congiunti in caso di morte o di irreperibilità, qualora avessero conservato o riacquisito la cittadinanza italiana e non avessero preso parte ad azioni di terrorismo o di sevizie, anche isolate.

Tuttavia ai mutilati ed invalidi alto-atesini non era stata concessa la piena parificazione ai combattenti ed invalidi dell'esercito italiano. Gli assegni concessi agli alto-atesini decorrevano infatti solo dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 14. Inoltre non era tenuto conto del grado rivestito nelle Forze armate tedesche, e gli assegni suddetti non erano considerati pensioni di guerra, con conseguenze negative ai fini dell'iscrizione degli interessati nelle associazioni nazionali dei mutilati e invalidi e degli orfani di guerra.

Con il presente disegno di legge si vuole estendere agli alto-atesini la decorrenza degli assegni stabilita per tutti gli altri aventi diritto.

Inoltre, la liquidazione della pensione, dell'assegno o della indennità di guerra avviene in base al grado che tali mutilati e invalidi rivestivano nelle forze armate tedesche; infine ad essi sono estese le provvidenze di legge relative all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra ed all'Opera nazionale per gli orfani di guerra.

Per quanto riguarda la copertura si dovrebbe provvedere con i fondi stanziati nel capitolo 626 del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio 1957-58.

Debbo osservare che, pur essendo favorevole al disegno di legge, mi preoccupa la questione della decorrenza; poichè l'articolo 1 dice: «Le pensioni e gli assegni di guerra decorrono dal

1° giugno 1945 rispettivamente per coloro che abbiano goduto pensioni o assegni di guerra in Austria o in Germania dal giorno in cui hanno cessato di goderli ».

La 5<sup>a</sup> Commissione ha subordinato il suo parere favorevole alla condizione che non si parli di arretrati, e anch'io concordo. Far decorrere le pensioni e gli assegni dal 1° giugno 1945 significherebbe creare un aggravio notevole, di miliardi, e questa copertura non c'è.

PRESIDENTE. Lei presenta un emendamento soppressivo?

PIECHELE, *relatore*. Sì, per quanto riguarda il terzo e quarto comma dell'articolo 1.

TERRACINI. Dichiaro anzitutto che voterò in favore del disegno di legge. Vorrei però che coloro che ne hanno la possibilità e il titolo, e anche il dovere nell'Alto Adige, facessero comprendere a coloro che ne beneficerebbero la necessità di riconoscere una situazione di fatto e di diritto contro la quale io temo che proprio questi ultimi non rinunceranno mai a protestare. Leggo nella relazione: « Si osserva ancora che nell'Alsazia e Lorena a tutti i mutilati ed invalidi della ex-Wehrmacht, nonché ai congiunti dei caduti in guerra la Francia ha accordato il diritto alla pensione di guerra, senza distinzione di sorta coi mutilati ed invalidi di guerra francesi ». Ma che io sappia, da quindici anni a questa parte, in Alsazia e Lorena, nessuno di questi cittadini ha messo in discussione l'appartenenza del territorio alla Repubblica francese, o si è fatto sostenitore del diritto di separazione dalla suddetta Repubblica. Noi sappiamo invece che in Alto Adige la questione è tenuta all'ordine del giorno da un certo numero di abitanti. Vorrei che fra costoro non si dovessero trovare coloro che attraverso questo disegno di legge hanno la prova delle buone disposizioni della Repubblica italiana nei loro confronti.

RAFFEINER. Anch'io mi auguro che fra gli invalidi e i mutilati di guerra alto-atesini non vi siano di coloro che incitano a una propaganda anti-italiana. Comunque nego che la maggioranza di essi partecipi in qualche modo a un'azione quale è stata prospettata dal se-

natore Terracini. Non li conosco tutti (sono 1.200 circa); può darsi che fra loro vi sia qualcuno che abbia certe aspirazioni, delle quali non sono a conoscenza; ma protesto per il fatto che tutta la categoria venga sospettata di avere aspirazioni separatiste.

TERRACINI. Sono quelli che avevano sentito tuttavia la seduzione dell'invito a optare per la cittadinanza tedesca.

RAFFEINER. Allora è necessario discuterne più a lungo. Le operazioni del 1939 non furono volontarie; lo furono soltanto apparentemente, mentre in realtà tutti coloro che hanno vissuto durante quel secondo semestre del 1939 in Alto Adige, possono confermare che la popolazione era esposta a ogni genere di pressioni e di minacce e coloro che si rifiutavano di aderire alla politica dei governanti di allora erano, in un primo tempo, esposti all'odio e additati come traditori, e in un momento successivo furono persino trascinati in carcere. Ci sono taluni che hanno pagato con la vita il loro rifiuto di optare. Questa era la situazione. Una volta però che avevano optato, dovevano per forza entrare a far parte dell'esercito tedesco. Vorrei poter leggere i rapporti confidenziali in proposito, ma ciò richiederebbe molto tempo. Prego quindi gli onorevoli colleghi di approvare questo disegno di legge.

Avrei voluto aggiungere all'ultimo comma dell'articolo 1 le seguenti parole: « Per coloro che, all'entrata in vigore della presente legge, non abbiano ancora riacquisito la cittadinanza italiana, il termine decorre dalla data del riacquisto della cittadinanza italiana », perchè ci sono ancora delle pratiche pendenti; accade talvolta che ritornino dei prigionieri i quali naturalmente non hanno ancora avuto la possibilità di riacquistare la cittadinanza italiana.

Poichè però questo emendamento, qualora venisse approvato, comporterebbe il rinvio alla Commissione finanze e tesoro per l'ulteriore parere, rinuncio alla sua presentazione.

TUPINI. Ad ogni modo l'intervento del senatore Terracini deve essere interpretato come un auspicio, e sotto questo aspetto lo condivido.

PIECHELE, *relatore*. È necessario che questi beneficiari diano una sincera e reale prova

di lealtà quali cittadini italiani che hanno visto realizzare tutte le loro aspirazioni.

LOCATELLI. Associandomi alle considerazioni espresse, sono favorevole all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Siano raccolte a verbale queste dichiarazioni, a conferma dell'unanime approvazione.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura.

#### Art. 1.

Ai mutilati ed invalidi contemplati nell'articolo 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, ed ai congiunti in caso di morte o di irreperibilità per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, è esteso il trattamento previsto dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, e sue successive modificazioni.

La liquidazione della pensione, dell'assegno o della indennità di guerra avviene in base al grado rivestito nelle forze armate tedesche.

Le pensioni e gli assegni di guerra decorrono dal 1° giugno 1945 rispettivamente per coloro che abbiano goduto pensioni o assegni di guerra in Austria o in Germania dal giorno in cui hanno cessato di goderli.

Per i periodi di tempo anteriori al 1° marzo 1950 le pensioni e gli assegni di guerra vengono liquidati nella misura prevista dalle leggi allora vigenti.

Le domande per ottenere i benefici contemplati nel presente articolo devono essere presentate entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

A questo articolo è stato presentato dal relatore, senatore Piechele, un emendamento soppressivo del terzo e quarto comma.

Metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dal senatore Piechele.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1, il quale, con lo emendamento testè approvato, risulta così formulato:

« Ai mutilati ed invalidi contemplati nell'articolo 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, ed ai congiunti in caso di morte o di irreperibilità per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, è esteso il trattamento previsto dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, e sue successive modificazioni.

La liquidazione della pensione, dell'assegno o della indennità di guerra avviene in base al grado rivestito nelle forze armate tedesche.

Le domande per ottenere i benefici contemplati nel presente articolo devono essere presentate entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge ».

(È approvato).

#### Art. 2.

Alle persone indicate nel precedente articolo sono estese la legge relativa all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, la legge relativa all'Opera nazionale per gli orfani di guerra, le leggi sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra ed ogni altra disposizione legislativa e regolamentare che si riferisca alla protezione ed alla assistenza degli invalidi di guerra e dei congiunti dei caduti in guerra oppure comporti per loro un qualsiasi trattamento preferenziale.

(È approvato).

#### Art. 3.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si provvede con i fondi stanziati nel capitolo 626 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1957-58.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Raffeiner: « Estensione dei benefici previsti in favore dei combattenti e reduci agli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle Forze armate tedesche » (2409).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Raffeiner: « Estensione dei benefici previsti in favore dei combattenti e reduci agli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle Forze armate tedesche ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

*Articolo unico.*

Le disposizioni recanti benefici in favore dei combattenti e reduci sono estese agli alto-atesini ed alle persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle Forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

Sono abrogati l'articolo 5 della legge 23 febbraio 1952, n. 93, ed ogni altra disposizione che assoggetta le persone indicate nel comma precedente ad un trattamento discriminatorio in confronto ai combattenti e reduci dell'Esercito italiano.

**PIECHELE, relatore.** Il disegno di legge di iniziativa del senatore Raffeiner tende ad ottenere la estensione dei benefici previsti in favore dei combattenti e reduci agli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle Forze armate tedesche.

Nella relazione sono chiaramente illustrate le vicissitudini dei cittadini italiani di lingua e di origine tedesca, residenti in Alto Adige, a seguito delle opzioni, avvenute in base agli accordi intervenuti fra i Governi italiano e tedesco di allora.

Personalmente, per avere assistito alla tragedia delle opzioni, posso confermare quanto è detto nella relazione in ordine all'altissima percentuale degli optanti, che trova la sua giustificazione nell'opera di snazionalizzazione spiegata dal fascismo ed in una diabolica propaganda nazista, tollerata e forse favorita dalle autorità italiane. Si sono usate promesse, lusinghe, minacce ed anche atti di violenza per trascinare alle opzioni una popolazione che non intendeva lasciare la terra nativa. Non vi è stato alcun affidamento da parte delle autorità italiane di allora nei confronti dei molti che preferivano restare nella terra che loro aveva dato i natali.

Non deve essere dimenticato che al tempo delle opzioni la Germania si trovava già in stato di guerra e che nell'accordo italo-tedesco del 21 ottobre 1939 contenente « Norme per il rimpatrio dei cittadini germanici e per l'emigrazione degli allogeni tedeschi dall'Alto Adige in Germania » era tra l'altro stabilito (articolo 14): « I giovani allogeni tedeschi soggetti ad obblighi militari ma che non hanno ancora prestato servizio militare o ricevuto istruzione militare, saranno subito chiamati a prestare servizio militare nel Reich, appena richiesta la cittadinanza germanica. Anche i militari attualmente in servizio nelle Forze armate italiane (Esercito, Marina, Aviazione e Truppe coloniali) saranno trasferiti subito nelle Forze armate germaniche appena richiesta la cittadinanza germanica. I militari in congedo attualmente richiamati, appena abbiano richiesto la cittadinanza germanica, saranno immediatamente congedati. I militari in congedo celibi saranno senz'altro trasferiti in Germania. I militari in congedo coniugati rimangono nel Regno ed emigreranno nei termini previsti ».

Inoltre la legge del 21 agosto 1939, n. 1241, contenente « Norme per la perdita della cittadinanza italiana da parte degli alto-atesini di lingua tedesca » aveva disposto (articolo 4): « Coloro che hanno perduto la cittadinanza italiana a norma della presente legge sono esenti dagli obblighi del servizio militare... » (cioè nell'Esercito italiano).

Ciò premesso, non vi può essere dubbio che gli alto-atesini optanti per la Germania col prestare servizio nelle forze armate tedesche hanno adempiuto ad un dovere morale e civico

verso la nuova patria di elezione, che in quel momento — non dobbiamo dimenticarlo — era anche alleata con l'Italia.

Finita la guerra la maggior parte degli alto-atesini, già appartenenti alle forze armate tedesche, hanno riacquisitato la cittadinanza italiana; è stato peraltro loro negato finora ogni riconoscimento giuridico e morale del loro stato di combattenti e reduci e la equiparazione con i combattenti e reduci dell'esercito italiano.

Il disegno di legge tende appunto ad eliminare tale disparità di trattamento, prevedendo nell'articolo unico l'estensione delle disposizioni recanti benefici in favore dei combattenti e reduci agli alto-atesini ed alle persone residenti prima del 1° febbraio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano conservato o riacquisitato la cittadinanza italiana, alla condizione peraltro che non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

Il secondo comma prevede di conseguenza l'abrogazione dell'articolo 5 della legge 23 febbraio 1952, n. 93, che detta le norme per la concessione dei benefici ai combattenti nella seconda guerra mondiale, disponendo con l'articolo 5 che le norme stesse « non sono in alcun modo applicabili a coloro che, avendo optato per la cittadinanza tedesca ed avendo combattuto come cittadini tedeschi durante la guerra 1940-45 nelle forze armate germaniche, riacquistano, con la riopzione, la cittadinanza italiana ».

Sono favorevole al disegno di legge presentato dal senatore Raffener, osservando che la dittatura fascista, le alleanze e gli accordi dalla stessa contratti con la dittatura nazista, la guerra, combattuta in un primo tempo a fianco a fianco, la caduta della dittatura fascista ed ulteriore fase della guerra hanno creato tante situazioni, sulle quali a noi — troppo vicini agli avvenimenti e partecipi direttamente od indirettamente agli stessi — non è possibile dare un giudizio definitivo. Mi pare però che non sussista alcun serio motivo contro l'approvazione del disegno di legge.

L'Associazione nazionale mutilati ed in particolar modo la Sezione di Bolzano, pur ren-

dendosi conto delle difficoltà che il disegno di legge ora al nostro esame, come anche l'altro dello stesso senatore Raffener, dovrà superare, ha dichiarato di apprezzare l'iniziativa presa dal senatore Raffener e di appoggiarla con ogni mezzo, per la felice conclusione della questione.

Questo risulta dalle dichiarazioni fatte dal ragioniere Gino Nicolodi, Presidente della sezione di Bolzano dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi, e pubblicate nel giornale « Alto Adige » del 14 febbraio 1958, dichiarazioni che non hanno trovato nella stampa locale alcun contrasto.

Credo perciò opera corrispondente ad equità l'approvazione del disegno di legge, auspicando che la stessa costituisca un prezioso elemento per la tranquillità delle popolazioni italiane di lingua tedesca dell'Alto Adige.

TUPINI. Domando la parola soltanto per sottolineare il carattere estremamente pacificatorio di questo disegno di legge, affinché il senatore Raffener sappia qual'è il sentimento degli italiani nei riguardi di coloro che hanno ispirato il disegno di legge stesso.

AGOSTINO. Sono favorevole al disegno di legge perchè c'è nell'articolo unico e specie nella prima parte una dizione che ci può lasciare tranquilli: « Le disposizioni recanti benefici in favore dei combattenti e reduci sono estese agli alto-atesini ed alle persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle Forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquisitato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie ».

Quindi si tratta di persone che naturalmente amano l'Italia; hanno conservato la cittadinanza italiana, oppure, avendola perduta, l'hanno riacquisitata; bisogna dire che queste persone si sentiranno per l'avvenire unicamente italiane.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Quale rappresentante del Governo tengo a sottolineare l'unanimità di consensi che si è raccolta su questo disegno di legge, presentato dal senatore Raffainer. Questa unanimità di consensi, come è stato autorevolmente rilevato in tutti i settori, testimonia la benevolenza e l'affetto che lega lo Stato italiano ai suoi cittadini dell'Alto Adige. Quindi il Governo si augura che questi provvedimenti, come tutti gli altri intesi a migliorare il tenore di vita e lo sviluppo economico di quelle regioni italianissime, valgano a rafforzare sempre più i vincoli di lealtà e fedeltà verso lo Stato italiano da parte di quelle benemerite popolazioni.

RAFFEINER. Io vorrei ringraziare coloro che hanno parlato e appoggiato questi miei disegni di legge, che spero contribuiscano a tranquillizzare la nostra situazione in Alto Adige.

Desidero aggiungere una cosa. Io non vorrei dare, per ora, molta pubblicità a questa approvazione perchè la nostra gente non saprà distinguere tra l'approvazione di un ramo e l'approvazione in ambedue i rami del Parlamento e potrà credere che il disegno di legge è già diventato legge, e conseguentemente, ove non venisse approvato anche dalla Camera dei deputati, subire una delusione. Io ne darò comunicazione ai dirigenti dell'Associazione, pregandoli di dare la notizia agli interessati, privatamente.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Atto di permuta di due appezzamenti di terreno di proprietà demaniale, facenti parte del comprensorio di Castelporziano, con la tenuta " Campo Bufaloro " in agro romano di proprietà degli eredi Savoia » (2426).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Atto di permuta di due appezzamenti di terreno di pro-

prietà demaniale, facenti parte del comprensorio di Castelporziano, con la tenuta " Campo Bufaloro " in agro romano di proprietà degli eredi Savoia ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

PIECHELE, *relatore*. Come gli onorevoli senatori ricorderanno l'ex re Vittorio Emanuele III è morto proprio nel breve lasso di tempo fra la firma della Costituzione (27 dicembre 1947) e la data della sua entrata in vigore (1 gennaio 1948). Vi è stata una causa promossa da Maurizio ed Enrico d'Assia, ai quali si unirono, in litisconsorzio necessario, le altre eredi del defunto sovrano, Iolanda, Giovanna e Maria. La causa ha avuto il suo epilogo con la sentenza 16 marzo-6 giugno 1950 del Tribunale di Roma, confermata dalla Corte di appello di Roma con sentenza del 6 marzo-1 giugno 1952, passata in giudicato, in forza della quale rimase avvocata allo Stato la quota di un quinto dei beni dell'ex re Vittorio Emanuele III, spettante all'ex re Umberto, mentre gli altri quattro quinti per diritto di successione passarono in proprietà, in parti uguali, alle figlie del defunto sovrano, Iolanda, Giovanna e Maria e, per diritto di rappresentanza, ai figli della premorta Mafalda, il tutto gravato *pro quota* dell'usufrutto per legge spettante al coniuge superstite ex regina Elena di Montenegro, usufrutto avvocato anch'esso per intero allo Stato.

Com'è detto nella relazione, alla quale per brevità e chiarezza faccio richiamo, allo scopo di regolare i rapporti tra lo Stato e gli eredi Savoia, con atto per notar Raffaello Napoleone di Roma in data 12 dicembre 1955, n. 65834 di repertorio, si è proceduto ad una prima attribuzione di beni dell'eredità, assegnando agli eredi Savoia, in conto della loro quota ereditaria, la tenuta di Capocotta in Agro romano, nonchè alcuni cespiti siti in Piemonte, escluso il compendio di Racconigi, per il quale pende tuttora contestazione giudiziaria, riservandosi lo Stato la facoltà, nella divisione dei residui beni, di concentrare la propria quota di diritto in tutto o in parte sul compendio di Villa Savoia in Roma.

Con successivo atto in data 17 giugno 1957, n. 70317, di repertorio, rogato dallo stesso notaio Napoleone, si è proceduto tra il Demanio

dello Stato e gli eredi Savoia alla divisione dell'asse ereditario lasciato dall'ex sovrano Vittorio Emanuele III, escluso sempre il compendio di Racconigi, assegnando agli eredi suddetti, fra gli altri beni, la tenuta « Campo Bufalano » in Agro romano, la cui superficie, secondo il vecchio catasto terreni del comune di Roma, risulta di ettari 642.21.60, mentre nel vigente catasto rustico dello stesso comune di Roma, in base a nuovi criteri di rilievo geometrico adottati, risulta di ettari 656.37.00.

L'Ufficio tecnico erariale di Roma ha attribuito alla predetta tenuta il valore di lire 260 milioni.

Nella stessa zona, e precisamente entro il comprensorio di Castelbozzano di proprietà del Demanio dello Stato, attualmente in dotazione al Presidente della Repubblica, giusta l'articolo 1 della legge 9 agosto 1948, n. 1077, si trovano due appezzamenti di terreno denominati « Quarto del Tellinano » e « Quarticciolo » della estensione complessiva di ettari 321.64.80, cui lo stesso Ufficio tecnico erariale ha attribuito il valore globale di lire 268 milioni e 500.000.

Detti appezzamenti sono in gran parte contigui alla tenuta « Capocotta » che, come sopra si è accennato, è stata attribuita in proprietà agli eredi Savoia, mentre la tenuta « Campo Bufalano », anch'essa assegnata in proprietà ai predetti eredi, confina per largo tratto con la tenuta demaniale di Castelbozzano, incuneandosi profondamente in quest'ultima.

Per tale ragione tra il Demanio dello Stato e gli eredi Savoia è stata considerata l'opportunità e la convenienza di procedere alla permuta dei due appezzamenti demaniali « Quarto del Tellinano » e « Quarticciolo » con la tenuta « Campo Bufalano » e ciò allo scopo di dare una più organica configurazione e confinazione alle rispettive proprietà del Demanio e degli eredi Savoia.

In base ai valori come sopra attribuiti alle proprietà formanti oggetto della permuta, risulta un conguaglio di lire 8.500.000 a favore del Demanio dello Stato.

La Presidenza della Repubblica ha dato il proprio assenso alla permuta a condizione che la tenuta « Campo Bufalano » venga assegnata

in dotazione al Presidente della Repubblica in sostituzione dei due appezzamenti sopraindicati.

Sono favorevole al disegno di legge e faccio osservare che dovrebbe essere approvato in via d'urgenza perchè nel contratto di permuta sarebbe contenuta una clausola che dà facoltà agli eredi di Casa Savoia di ritirarsi qualora non si addivenga alla definitiva stipulazione entro il 28 giugno 1958.

AGOSTINO. È una legge-provvedimento, questa che si propone, non ha un contenuto astratto; forse si attinge all'articolo 84, terzo comma, della Costituzione, secondo il quale l'assegno e la dotazione del Presidente della Repubblica sono determinati per legge.

In realtà quei beni di Castelbozzano costituiscono già dotazione della Presidenza della Repubblica. Adesso vi è stata una permuta effettivamente regolare, con atto amministrativo. Forse per eccesso di scrupolo — il Consiglio di Stato si è pronunciato, la Corte dei conti non dovrebbe avere difficoltà — il Governo, il quale ha operato in un determinato modo, chiede al Parlamento di sanare quello che è avvenuto. Noi in realtà, in questo momento, possiamo rifiutare? Se avessimo degli elementi specifici in contrario potremmo discuterne a fondo. Ma ci troviamo di fronte al caso abbastanza delicato delle responsabilità che sono state assunte e restato ferme, responsabilità di coloro che hanno partecipato alle trattative e successivamente al contratto. Noi non vogliamo rendere le cose più complicate. Dato che il Governo, sotto la sua responsabilità, afferma che il contratto è favorevole, voterò il disegno di legge.

TUPINI. Il contratto è vantaggioso per la tenuta di Castelbozzano. Sono quindi favorevole al disegno di legge.

BATTAGLIA. Non c'è perdita; quindi sono favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:



## Art. 1.

È approvato e reso esecutorio il contratto in data 17 giugno 1957, n. 70318 di repertorio, a rogito notar Napoleone di Roma, in virtù del quale il Demanio dello Stato cede in proprietà alle figlie del defunto ex Sovrano Vittorio Emanuele III di Savoia, Iolanda, Giovanna, Maria e agli aventi causa della premorta figlia Mafalda, due appezzamenti di terreno in Agro romano, di proprietà dello Stato, facenti parte del comprensorio di Castelporziano in dotazione al Presidente della Repubblica, della superficie complessiva di ettari 321, are 64 e centiare 80 e del valore di lire 268.500.000, ricevendo in cambio dai predetti eredi, a titolo di permuta, la tenuta « Campo Bufaloro », in Agro romano, della superficie di ettari 656 ed are 37 e del valore di lire 260.000.000, nonchè un conguaglio di lire 8.500.000.

(È approvato).

## Art. 2.

La tenuta « Campo Bufaloro » divenuta di proprietà dello Stato per effetto della permuta di cui al precedente articolo, è assegnata in dotazione al Presidente della Repubblica.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

**Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Perlingieri: « Erezione in comune autonomo della frazione di San Nazzaro con distacco dal comune di Calvi-San Nazzaro in provincia di Benevento » (1482) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa del deputato Perlingieri: « Erezione in comune autonomo della frazione di

San Nazzaro con distacco dal comune di Calvi-San Nazzaro in provincia di Benevento », già approvato dalla Camera dei deputati.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Nella precedente discussione era stato chiesto che il Governo facesse accertamenti in merito ai seguenti punti: quale sia oggi lo stato d'animo e il desiderio delle popolazioni, per quali ragioni ci fossero state astensioni dal voto in certe frazioni nelle elezioni amministrative del 1956 e del 1952.

Il Prefetto, opportunamente sollecitato, ha mandato sul luogo un Maggiore dei Carabinieri ed un Vice Prefetto Ispettore. Al termine delle indagini ha inviato il seguente telegramma:

« Popolazione frazione San Nazzaro è favorevole distacco detta frazione sua erezione in comune autonomo. Popolazione capoluogo Calvi è contraria distacco e erezione comune autonomo frazione San Nazzaro.

In ogni caso e specie qualora progetto legge dovesse essere approvato è possibile turbamento ordine pubblico per pubbliche manifestazioni protesta ».

Sembra quindi che le manifestazioni di protesta le faranno o gli uni o gli altri secondo che il disegno venga o no approvato, e specialmente sul primo caso il telegramma continua:

« Maggioranza popolazione località Cubante è contraria approvazione progetto legge per sensibile distanza territorio contrada San Nazzaro e aggravamento pressione fiscale per spese nuovo Ente.

Abitanti località medesima, qualora dovesse costituirsi comune autonomo San Nazzaro esigono comunque rispetto unità territoriale e amministrativa intera contrada e in maggioranza prospettano convenienza aggregazione Calvi.

Qualora da provvedimento legislativo non risultasse chiara affermazione detta unità è presumibile manifestazione pubblica protesta ».

Il Cubante, quindi, vorrebbe non essere smembrato, rimanere compatto e restare, se si fa il nuovo comune, con Calvi.

Per quanto riguarda il secondo punto sul quale erano state chieste informazioni, il telegramma dice:

« Nel 1952 popolazione frazione San Nazzaro si astenne da elezioni. Nel 1956 popolazione San Nazzaro sarebbe astenuta da elezioni comunali per mancato accoglimento richiesta distacco da Calvi e sua costituzione in comune autonomo, perciò elezioni comunali furono sospese.

In votazione per Consiglio provinciale San Nazzaro votò; popolazione Calvi si astenne da elezioni provinciali seguito voci accoglimento in sede parlamentare richiesta San Nazzaro e manifestò protesta verso provvedimento con turbamento ordine pubblico.

Popolazione Cubante astenessi dette elezioni per medesimo motivo e per timore scissione unità territoriale contrada stessa.

Nel 1952 popolazione frazione San Nazzaro si astenne elezioni amministrative per protesta verso spostamento sede municipale da quella frazione a Calvi e per richiedere costituzione nuovo comune autonomo ».

Noi ci troviamo quindi di fronte a tre popolazioni, quelle di San Nazzaro, di Calvi e di Cubante; San Nazzaro è ben deciso a volere l'autonomia, Calvi è contrarissimo ai distacchi, Cubante non vuole il distacco o quanto meno vuole rimanere con Calvi. Siamo, come vedete, al punto a cui, per intuizione, ero arrivato io nella precedente seduta. in base ad elementi meno dettagliati di quelli che ora abbiamo avuti.

Desidererei a questo punto sentire qual'è il pensiero del senatore Lepore, che conosce bene la zona.

LEPORE. Ritengo opportuno ricordare alla Commissione che Calvi e San Nazzaro sono sempre stati due comuni distinti.

Oggi bisogna fare giustizia e ridare a San Nazzaro la sua autonomia comunale.

Desidero rilevare ancora che il Cubante non è una frazione vera e propria, è soltanto una parte del territorio del comune.

Noi comunque potremmo votare un ordine del giorno in cui chiediamo di tutelare quanto più possibile la situazione della frazione Cubante nella ripartizione del territorio dell'attuale Comune di Calvi; poichè questa ripartizione si deve fare, si deve andare a vedere

come si può suddividere il territorio nel miglior modo, considerando che ci sono due popolazioni che non si possono tenere insieme.

La questione è veramente delicata e istituendo il comune di San Nazzaro si troverebbe veramente la via migliore per uscirne.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Come ho già avuto occasione di dire nella precedente discussione, io sono favorevole al distacco perchè evidentemente ci troviamo di fronte a popolazioni che non possono stare insieme. Ci saranno delle agitazioni, o da una parte o dall'altra, come dice il Prefetto, e le fronteggeremo. Quanto alla popolazione del Cubante, che non vorrebbe il distacco e almeno vorrebbe rimanere con Calvi, mi parrebbe augurabile che la Commissione facesse per lo meno un voto perchè la popolazione suddetta rimanesse con Calvi.

AGOSTINO. Il disegno di legge sottoposto al nostro esame con l'articolo 1, in linea di principio, stabilisce che la frazione di San Nazzaro del comune di Calvi-San Nazzaro, in provincia di Benevento, è costituita in comune autonomo; poi segue l'articolo 2 che contiene una delega al Governo.

Il Governo, con legge delegata, dovrebbe delimitare anche le circoscrizioni territoriali dei due comuni; ma questa delega è talmente generica che non si sa come il Governo potrebbe effettivamente regolarsi.

Noi la delega di cui all'articolo 2 dovremmo meglio precisarla, specificando che deve escludersi dalla circoscrizione territoriale di San Nazzaro la frazione Cubante.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Cubante non è una frazione.

AGOSTINO. La materia è estremamente delicata e potrebbe dare il via a dei conflitti; bisognerebbe quindi cercare di modificare l'articolo 2 in modo che si evitino equivoci ed ingiustizie, perchè noi in questa materia, anche se tanto complicata, dobbiamo sempre tenere presenti le esigenze di ognuno e le eventuali ingiustizie che verrebbero a compiersi.

FRANZA. Desidero rilevare che le frazioni vengono costituite con legge ed hanno un particolare trattamento amministrativo, perchè possono essere dotate dell'ufficio di stato civile ecc.

Quando sorge una frazione? Quando c'è un agglomerato urbano.

Nel caso concreto è erroneo parlare di frazione, perchè non esiste la frazione di Cubante; ci sono, diciamo, tre zone, che gravitano nell'ex comune di San Nazzaro-Calvi, e cioè l'agglomerato urbano di San Nazzaro, quello di Calvi e la contrada di Cubante, che è la zona più estesa del territorio del comune.

Allora è evidente che, siccome il territorio della contrada Cubante — e insisto sulla parola contrada anzichè frazione — gravita sia verso il centro abitato di San Nazzaro sia verso il centro abitato di Calvi, e poichè dalle stesse comunicazioni del Prefetto risulta che in prevalenza la popolazione vuole mantenere l'unità territoriale e confluire, in caso di erezione in comune di San Nazzaro, con Calvi, è evidente, ripeto, che nel riparto del territorio si terrà conto della parte confinante con San Nazzaro per aggregarla a San Nazzaro e della parte confinante con Calvi per aggregarla a Calvi. Ci sono poi anche gli interessi di alcuni proprietari della contrada Cubante che esercitano nella zona una attività agricola specializzata nella coltivazione del tabacco. Certamente si terranno presenti anche questa situazione e questi interessi dei proprietari.

Riterrei pertanto che sarebbe opportuno presentare ed approvare un ordine del giorno in cui si dica che la 1<sup>a</sup> Commissione del Senato, ritenuto che l'unità della frazione Cubante va salvaguardata nei limiti del possibile, fa voto perchè, a seguito della creazione del comune di San Nazzaro, si rispettino le volontà e gli interessi delle popolazioni.

Questo darebbe al Governo la possibilità di fare un frazionamento razionale e si potrà anche mandare sul luogo qualche funzionario capace di regolare i rapporti tra le popolazioni e si farà un riparto onesto ed equo

ANGELINI, *relatore*. Come relatore del disegno di legge in esame, non nascondo che ho avuto della perplessità circa l'approvazione del disegno di legge al nostro esame, e più che altro

questa perplessità era fondata sulla sorte della frazione Cubante. Ma questa perplessità è stata vinta da uno studio accurato degli atti; e dagli atti, come ho esposto nella precedente discussione, risulta che il Cubante intende soprattutto mantenere la sua unità, ma nel caso di distacco della frazione di San Nazzaro da Calvi il Cubante, e qui mi perdonerà il rappresentante del Governo se contraddico alle informazioni che egli ha avuto, il Cubante desidera essere annesso a San Nazzaro. Ed il motivo di questa tendenza è un motivo sentimentale perchè attualmente la contrada di Cubante non ha più nè una parrocchia nè un cimitero, perchè sia la parrocchia che il cimitero di Cubante si trovano a San Nazzaro.

Pertanto la popolazione di Cubante intende continuare questa tradizione di andare sempre dal suo parroco e al suo cimitero, dove ha i propri morti. Per questo motivo, ripeto, la contrada Cubante si è espressa a favore di San Nazzaro ed abbiamo qui un esposto, diretto al Prefetto della provincia di Benevento e che porta circa 300 firme, scritto nei seguenti termini:

« I sottoscritti, contribuenti ed elettori di Cubante, del comune di San Nazzaro, consenzienti alla proposta di legge presentata alla Camera dei deputati dall'onorevole avvocato Giampaolo Bosco-Lucarelli per l'erezione in comune autonomo della frazione San Nazzaro, chiedono che l'intera zona del Cubante resti integralmente annessa a San Nazzaro, e propriamente racchiusa nei confini dell'antico comune di San Nazzaro, che rispecchia quelli dell'attuale parrocchia ». Seguono poi tutte le firme.

Poi vi è stato un altro esposto del Comitato difesa Cubante che si preoccupa di una sola cosa: salvare l'unità del Cubante.

Soltanto perchè sono il relatore e quindi ho il dovere di esporre i pro e i contro, dico che vi è stato un esposto al Segretario del Partito della democrazia cristiana, in data 20 gennaio 1957, che chiede che la contrada di Cubante venga assegnata al comune di Calvi. Vi è anche un esposto fatto dal Prefetto Desena al Ministro dell'interno, in data 8 maggio 1954, che dice: « Dagli accertamenti stessi sembra che effettivamente l'opinione pubblica di parte del Cubante sia mutata orientandosi verso l'as-

segnazione di quella zona al costituendo comune », cioè quello di San Nazzaro.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Vorrei rilevare che mi sembra molto strano che questo rapporto del Prefetto lo abbia il senatore Angelini e non io; a chi è indirizzato?

ANGELINI, *relatore*. È indirizzato al Ministero dell'interno.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Comunque negli atti nostri non risulta.

LEPORE. È protocollato dalla Direzione generale dell'amministrazione civile, sezione seconda.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ritengo però che questo orientamento della popolazione del Cubante sia superato, perchè nel 1956 detta popolazione si astenne dal voto.

TUPINI. Continuando però a leggere l'esposto citato dal senatore Angelini Nicola noi vediamo che è anche detto che le sottoscrizioni raccolte non danno affidamento di corrispondenza della volontà dei sottoscrittori all'oggetto delle petizioni;

Non tutti i sottoscrittori sono infatti elettori contribuenti.

I cittadini del Cubante sono reticenti ad esprimere palesemente la loro volontà per una soluzione o l'altra, perchè non desiderano procurarsi inimicizie verso coloro che rappresentano nel piccolo paese le persone più influenti e molti sottoscrivono petizioni anche tra loro contrastanti, molti prospettano ancora l'inconveniente della distanza tra il Cubante e la sede municipale creata nel comune di San Nazzaro; altri, la maggior parte, escludono una soluzione diversa da quella di costituzione del Cubante in comune autonomo.

ANGELINI, *relatore*. Al senatore Tupini desidero fare rilevare che io ho letto tre righe della petizione in quanto queste righe riassumono tutto quello che è stato detto dal Prefetto e cioè che sembra effettivamente che l'opinione

pubblica di parte dei naturali del Cubante sia mutata. Il fatto che io stesso ho letto che c'è un'opinione pubblica che adesso è per l'aggregazione a San Nazzaro oltre alla tendenza per l'aggregazione a Calvi, dimostra che non v'è una certezza assoluta.

La prefettura di Benevento ha fatto fare una istruttoria, dalla quale è risultato il seguente indirizzo: Cubante con San Nazzaro e non con Calvi. Pertanto l'orientamento della Prefettura di Benevento è verso l'unione di Cubante con San Nazzaro.

Gli atti che ho presentato sono gli elementi che hanno suffragato la mia richiesta alla Commissione per un favorevole accoglimento del disegno di legge in esame.

GRAMEGNA. Ripeto la mia dichiarazione di voto: in linea di principio sono favorevole all'istituzione di nuovi Comuni, sempre che le popolazioni degli erigendi comuni siano d'accordo. Poichè nel caso in esame — date le informazioni che ci ha dato il Rappresentante del Governo — le popolazioni di Calvi e di Cubante non sono d'accordo, a nome del mio gruppo dichiaro che mi asterrò dal voto.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Dal momento che la Commissione ha disposto un accertamento ufficiale mediante gli organi governativi sull'attuale stato d'animo delle popolazioni interessate, credo sia superfluo e contraddittorio andare a rivangare quello che le popolazioni potevano pensare nel '54, nel '52 o nel '56. Quando il Prefetto, sollecitato, manda un telegramma per spiegare che, dopo le ispezioni e le indagini *in loco*, insiste nel dire che, siccome le popolazioni non riescono a trovarsi d'accordo, egli non è nè per una soluzione, nè per l'altra, ritengo che una buona volta si debba por termine alla questione. Quando il Prefetto dice che quella gente della contrada Cubante è contraria alla scissione del territorio, penso che si debba comunque rispettare l'unità territoriale e amministrativa di quella contrada.

TUPINI. Se vogliamo risolvere la questione, e ciò anche in omaggio alle insistenze del nostro collega Lepore, direi: costituiamo in

comune autonomo San Nazzaro ma lasciamo nello stato attuale la frazione di Cubante.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'inter-no...* non frazione, ma contrada Cubante, così come è denominata.

PRESIDENTE. Do lettura del seguente ordine del giorno presentato dal senatore Franza: « la 1<sup>a</sup> Commissione, sentite le comunicazioni del Governo, ritenuto che l'unità della contrada Cubante va salvaguardata nei limiti del possibile, fa voti perchè nel riparto del territorio, a seguito dell'erezione in comune di San Nazzaro, si rispettino la volontà e gli interessi della popolazione ».

TUPINI. Mi pare che la conclusione sia questa: che la frazione di Cubante vuol rimanere con Calvi, perchè è più vicina a Calvi e perchè non vuole smembrare il suo territorio; ritengo invece che sulla scorta delle informazioni si possa costituire il comune autonomo di San Nazzaro, non ostacolando Cubante.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'inter-no.* Siccome Cubante non è frazione, con chi va: con San Nazzaro o con Calvi?

TUPINI. Evidentemente, con Calvi.

AGOSTINO. Noi abbiamo come dati di fatto indiscutibili questi: vi è una frazione denominata San Nazzaro, la quale fa parte del comune di Calvi-San Nazzaro. Per essere frazione vi deve essere una distinzione della frazione rispetto al resto: quindi vi deve essere qualcosa che divide la frazione dal restante comune. Se noi siamo d'accordo che questa frazione ben delimitata debba erigersi in comune autonomo, abbiamo risolto il problema, in quanto il rimanente territorio — tra cui la contrada Cubante (che impropriamente noi abbiamo chiamato frazione) — resta a far parte del Comune di Calvi. Quindi, sia ben fermo che noi della Commissione vogliamo che si costituisca in comune autonomo la ben circoscritta frazione di San Nazzaro, ma che tutto il rimanente territorio debba far parte del comune di Calvi, e particolarmente debba far parte del comune di Calvi la contrada Cubante. Con que-

sta intesa, noi voteremo a favore; in caso contrario, dichiaro che il gruppo socialista voterà contro.

FRANZA. Quando il senatore Agostino dice frazione San Nazzaro, non esclude dagli attuali confini della frazione di San Nazzaro anche parte della contrada Cubante. Allora bisognerà dire: circa la frazione San Nazzaro eretta in comune, questa mantiene l'estensione territoriale dell'attuale frazione.

AGOSTINO. La frazione deve avere determinate caratteristiche; deve essere distinta dal rimanente territorio da qualche elemento probante.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'inter-no.* Mi sembra peraltro che l'ordine del giorno testè letto dovrebbe tranquillizzare. Noi potremmo anche, come dice il senatore Tupini, modificare l'articolo 1 e rimandare il disegno di legge alla Camera dei deputati, ma si perderebbe tempo. Quell'ordine del giorno, ripeto, attenua di molto la portata del disegno di legge: ed io potrò comunicare al Prefetto l'approvazione del disegno e dell'ordine del giorno, in modo da rendere più facile la prevenzione di disordini.

TUPINI. Se dall'ordine del giorno si toglieranno le parole « nei limiti del possibile », l'approvo anch'io.

FRANZA. Si potrebbe dire « nei limiti territoriali dell'attuale frazione... ».

PRESIDENTE. C'è una contraddizione: il disegno di legge dà poteri indiscriminati allo esecutivo, l'ordine del giorno prescrive invece dei limiti allo stesso.

FRANZA. Acconsento che siano tolte le parole « nei limiti del possibile ».

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Metto ai voti l'ordine del giorno Franza, che risulta ora di questo tenore:

« La 1ª Commissione, sentite le comunicazioni del Governo, ritenuto che l'unità della contrada Cubante va salvaguardata, fa voti perchè, nel riparto del territorio a seguito dell'erezione in comune di San Nazzaro, si rispettino la volontà e gli interessi della popolazione ».

(È approvato).

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

La frazione di San Nazzaro del comune di Calvi-San Nazzaro, in provincia di Benevento, è costituita in comune autonomo.

L'attuale comune di Calvi-San Nazzaro assume la denominazione di Calvi.

(È approvato).

#### Art. 2.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a provvedere con decreto presidenziale alla esecuzione della presente legge, compresa la delimitazione delle circoscrizioni territoriali dei due comuni.

Il prefetto di Benevento, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di Calvi e di San Nazzaro.

Nella prima applicazione della presente legge, il prefetto di Benevento, sentita la Giunta provinciale amministrativa, disporrà le opportune riduzioni nell'organico del personale dipendente dal comune di Calvi da effettuarsi in conseguenza della modifica territoriale, e determinerà le tabelle organiche del personale del comune di San Nazzaro.

Il numero complessivo dei posti risultanti dai due organici, a seguito del provvedimento di cui al precedente comma, ed i relativi gradi, non potranno essere superiori a quelli attualmente assegnati al comune di Calvi-San Nazzaro.

Al personale in servizio presso i comuni di Calvi e di San Nazzaro che sarà inquadrato nei predetti organici non potranno essere at-

tribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli fruiti all'atto dello inquadramento.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Clemente e Criscuoli: « Costituzione in comune autonomo della frazione di Vallesaccarda con distacco dal comune di Treviso, in provincia di Avellino » (2010).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca inoltre la discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Clemente e Criscuoli: « Costituzione in comune autonomo della frazione di Vallesaccarda con distacco dal comune di Treviso, in provincia di Avellino ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

LEPORE, *relatore*. Da oltre dieci anni il comune di Treviso, in provincia di Avellino, è turbato da snervanti lotte e contese intestine. La popolazione del comune assomma, secondo il censimento del 1951, a 3.584 abitanti, mentre quella di Treviso centro ne raccoglie solo 1.491. La frazione di Vallesaccarda, invece — sempre secondo lo stesso censimento — raggiunge da sola i 2.093 abitanti, distribuiti in quattordici nuclei abitati. La maggiore potenzialità demografica di Vallesaccarda rispetto a Treviso centro ha generato e genera tuttora gravi inconvenienti. La frazione dista dalla sede del municipio 7 chilometri, ed è stata per secoli abbandonata a se stessa: da qui l'ostilità verso gli abitanti della zona centrale, a cui è attribuita, non sempre a ragione, la colpa della trascuraggine. Gli elettori di Vallesaccarda, forti della loro preponderanza numerica, conquistarono 16 seggi (contro 4 attribuiti a Treviso) nelle prime elezioni comunali del dopoguerra, amministrando così il comune fino al 1953. Successivamente, per ovviare all'inconveniente, venne nel 1953 adottato il sistema delle ele-

zioni a liste separate. Vallesaccarda ebbe diritto a 12 consiglieri, Trevico 8. Rivelatosi anche questo sistema negativo, si è andata facendo strada l'opinione che, per sanare la insostenibile situazione, non vi potesse essere altro rimedio che la erezione della frazione di Vallesaccarda in comune autonomo.

Nella seduta del 29 luglio 1956, lo stesso Consiglio comunale di Trevico, con il consenso unanime dei consiglieri presenti appartenenti sia a Trevico centro che a Vallesaccarda, ha deliberato, infatti, di chiedere il provvedimento di autonomia.

E così si è giunti alla presentazione del disegno di legge al nostro esame, per il quale chiedo l'approvazione da parte della Commissione.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Esaminata la situazione, che corrisponde esattamente a quanto ha riferito il senatore Lepore, relatore, e constatato che la erezione della frazione di Vallesaccarda in comune autonomo non pregiudica la situazione economica, esprimo parere favorevole all'approvazione del disegno.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

La frazione di Vallesaccarda del Comune di Trevico, in provincia di Avellino, è costituita in Comune autonomo con omonima denominazione.

(È approvato).

#### Art. 2.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a provvedere con decreto Presidenziale alla esecuzione della presente legge, compresa la delimitazione delle circoscrizioni territoriali dei due Comuni.

Il Prefetto di Avellino, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i Comuni di Trevico e Vallesaccarda.

Nella prima applicazione della presente legge il Prefetto di Avellino, sentita la Giunta provinciale amministrativa, disporrà le opportune riduzioni nell'organico del personale dipendente del Comune di Trevico da effettuarsi in conseguenza della modifica territoriale, e determinerà le tabelle organiche del personale del Comune di Vallesaccarda.

Al personale in servizio presso i Comuni di Trevico e di Vallesaccarda che sarà inquadrato nei predetti organici non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli fruiti all'atto dell'inquadramento.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Alessandrini: « Costituzione in comune autonomo della frazione di Inarzo, con distacco dal comune di Casale Litta, in provincia di Varese » (2355) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca inoltre la discussione del disegno di legge di iniziativa del deputato Alessandrini: « Costituzione in comune autonomo della frazione di Inarzo, con distacco dal comune di Casale Litta, in provincia di Varese », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

ANGELINI, *relatore*. Il comune di Casale Litta, in provincia di Varese, conta complessivamente 2476 abitanti, così ripartiti: Casale Litta centro 750, Villadosia 900, Bernate S. Paolo 280 e Inarzo 546.

La frazione di Inarzo, per cui vi è il disegno di legge di erezione in comune autonomo, dista da Casale Litta 6 chilometri di strada normale, non asfaltata, con un dislivello di 117 metri, senza alcun servizio di collegamento; vi è pure una scorciatoia di chilometri 4 in zona boschiva ed in pessime condizioni, che può essere percorsa soltanto a piedi.

Nel capoluogo hanno sede, oltre tutti gli uffici, anche la farmacia; ivi risiede il medico condotto. I disoccupati devono recarsi giornalmente nella sede del comune per firmare gli appositi registri; i pensionati si spostano con grande fatica per recarsi a riscuotere le pensioni all'ufficio postale.

Per contro la frazione di Inarzo è dotata di edificio scolastico, di ambulatorio medico, asilo infantile, acquedotto e lavatoio pubblico, vi è la chiesa parrocchiale con canonica, mentre il cimitero è in comune con la frazione di Bernate S. Paolo. La sede municipale potrà essere ospitata nell'edificio scolastico oppure nei locali ora adibiti ad ambulatorio, trasferendo questo nell'edificio scolastico. Nella stessa frazione di Inarzo esistono una azienda tessile che occupa cento operai e cinque altre piccole industrie con una ventina di telai.

La economia di Inarzo e quella di Casale Litta sono diversamente orientate: Inarzo propende verso i centri di Gavirate e Varese; Casale Litta verso Gallarate.

La domanda di autonomia, secondo quanto risulta dalla relazione della Commissione nominata dalla Giunta provinciale di Varese, è stata firmata dal 78 per cento dei frazionisti di Inarzo. Il Consiglio comunale ha espresso parere contrario (voti 6 contro 4 e 2 astenuti) più che altro per il timore che l'altra frazione, quella di Villadosia, che conta 900 abitanti, avanzi altra domanda di autonomia. Invece il Consiglio provinciale di Varese, nella seduta del 14 dicembre 1957 ha espresso parere favorevole.

Dalle ispezioni e dall'istruttoria espletate dalla Prefettura di Varese risulta che sussisterebbe la autosufficienza finanziaria sia di Inarzo che di Casale Litta. Perciò il relatore dà parere favorevole al disegno di legge e ne raccomanda l'approvazione alla Commissione.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Concordo col relatore e confermo che dagli accertamenti compiuti dalla Prefettura di Varese è risultato che nella popolazione di Inarzo è vivamente sentita la esigenza dell'autonomia comunale.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

La frazione di Inarzo del comune di Casale Litta, in provincia di Varese, è costituita in comune autonomo con omonima denominazione.

(È approvato).

#### Art. 2.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a provvedere con decreto presidenziale alla esecuzione della presente legge, compresa la delimitazione delle circoscrizioni territoriali dei due comuni.

Il prefetto di Varese, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di Casale Litta ed Inarzo.

Nella prima applicazione della presente legge, il prefetto di Varese, sentita la Giunta provinciale amministrativa, disporrà le opportune riduzioni nell'organico del personale dipendente dal comune di Casale Litta da effettuarsi in conseguenza della modifica territoriale e determinerà le tabelle organiche del personale del comune di Inarzo.

Il numero complessivo dei posti risultanti dai due organici, a seguito del provvedimento di cui al precedente comma, ed i relativi gradi, non potranno essere superiori a quelli attualmente assegnati al comune di Casale Litta.

Al personale in servizio presso i comuni di Casale Litta ed Inarzo, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli fruiti all'atto dell'inquadramento.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,20.

Dott. MARTO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.